

**COMUNE DI SANTA MARIA MAGGIORE
PROVINCIA VERBANO-CUSIO-OSSOLA**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI
E PRIVATI**

Art. 12 LEGGE 07.08.1990 n. 241

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 in data 28.12.1990
e modificato con:**

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 22.02.1991**
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 24.11.2000**
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 12.05.1992**

-ART. 1-

Il Comune di S.Maria Maggiore concede, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, annualmente determinate, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone, Enti Pubblici e Privati, al fine di promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività nei settori economico-produttivo, commerciale, turistico, socio-assistenziale, ambientale, culturale e sportivo.

-ART. 2-

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dall' art. 1 i soggetti promotori di iniziative aventi le seguenti caratteristiche:

- a) siano rilevanti nell'ambito dello specifico contesto territoriale;
- b) vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni vigenti nelle singole materie.

- ART. 3 -

Per ottenere le agevolazioni previste dal presente Regolamento, i soggetti promotori devono presentare domanda al Comune di Santa Maria Maggiore in carta semplice entro il 30 agosto di ogni anno.

Per le attività eccezionalmente non programmabili entro il termine suddetto la domanda deve essere presentata in tempo utile per un adeguato esame dell'iniziativa da parte dell'Amministrazione Comunale.

Le domande sottoscritte dal legale rappresentante devono essere corredate da ogni elemento utile a valutare la conformità dell' iniziativa a quanto previsto dall' art. 2 e devono indicare se per la medesima iniziativa siano state richieste o si abbia intenzione di richiedere agevolazioni da parte di altri soggetti pubblici.

Alla domanda devono essere allegati:

- a)Relazioni illustrativa dell'attività proposta e sua finalità.
- b)Piano finanziario delle entrate e delle spese previste.

-ART. 4-

L'entità del contributo, per ciascuna delle iniziative proposte è determinata con deliberazione della Giunta Comunale di S. Maria Maggiore valutando l'ampiezza e l'articolazione del programma, nonché la sua efficacia per la valorizzazione del settore interessato.

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili, strutture, suolo pubblico, da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività ricreativa, culturale e sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori e deve essere disposto dalla Giunta Comunale su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata relazione sull'attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto

-ART. 5-

Le agevolazioni in argomento, come determinate dalla Giunta Comunale, sono liquidate dal Responsabile del Servizio previo accertamento della realizzazione delle iniziative finanziate. A tal fine il soggetto attuatore deve presentare al Comune entro 120 giorni dalla data di ultimazione delle attività la seguente documentazione:

- a) Relazione sulla attività realizzata e sui risultati conseguiti
- b) Rendiconto delle entrate e delle spese

Qualora l'iniziativa sia stata realizzata in misura ridotta o le spese siano state notevolmente inferiori a quelle preventivate, la liquidazione delle agevolazioni può essere proporzionalmente ridotta.

- ART. 6 -

I termini per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, commi 1° e 2° del presente Regolamento decorrono dal 1 Gennaio 1991. Per quanto concerne le domande pervenute nell'anno 1990 non si terrà conto dei termini di cui all'art. 3, commi 1° e 2°, per cui l'Amministrazione Comunale valuterà la rispondenza delle iniziative con i contenuti del presente Regolamento.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIO-ASSISTENZIALE

- ART. 7 -

Per il settore socio-assistenziale di applicano, oltre alle precedenti disposizioni, anche quelle contenute nel presente capo.

In particolare possono essere concessi contributi, sovvenzioni, sussidi ad ausili finanziari ad Enti Pubblici e privati che operano nello specifico settore assistenziale ed abbiano finalità socio-assistenziali, quali ad es.: Asili Infantili privati operanti nel territorio comunale, Centro Anziani di Valle Vigezzo, Società Operaia di Mutuo Soccorso, A.I.D.O., A.V.I.S., A.I.A.S., Associazione mutilati ed invalidi del lavoro.

Per ottenere le agevolazioni previste dal presente Regolamento tali Enti dovranno presentare bilancio o rendiconto annuale dall'Ente stesso.

Possono essere inoltre concessi contributi, sussidi, sovvenzioni ed ausili finanziari a quei cittadini del territorio comunale che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza economica sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato permanente. In tali casi si applicano anche le disposizioni seguenti.

- ART. 8 -

L'erogazione dell'assistenza economica può essere disposta a favore:

- 1) di quei soggetti che abbiano un reddito familiare inferiore a lire 6.000.000= limite di reddito aggiornabile con decadenza biennale.
- 2) di quei cittadini che siano colpiti nella loro sfera patrimoniale, familiare e lavorativa da eventi eccezionali ed imprevedibili tali da alterarne le condizioni indispensabili di vita. Il contributo in tal caso ha carattere straordinario, è rapportato all'entità dei danni subiti e viene concesso una tantum.
- 3) Di quei cittadini che siano handicappati la cui famiglia debba sostenere delle spese indispensabili per il loro inserimento nell'ambito scolastico e sociale.

-ART. 9 -

Nei casi sopraindicati il Comune deve prima provvedere a diffidare gli eventuali congiunti dei soggetti di che trattasi a prestare gli alimenti secondo quanto prevedono le norme di diritto civile, promuovendo tutte le azioni atte a salvaguardare l'interesse degli inabili.

- ART. 10 -

Non possono costituire elemento di discriminazione nel riconoscimento dell'intervento assistenziale, l'età, il sesso, la religione, le idee politiche, l'ambito sociale.

-ART. 11 -

L'erogazione del contributo è disposta previa istruttoria dell'Amministrazione che accerti il possesso dei requisiti previsti dall' art. 8 per l'ottenimento dei benefici.

- ART. 12 -

Le domande degli interessati di cui all'art. 3 dovranno essere integrate da notizie sulla composizione del nucleo familiare e dei parenti più prossimi eventualmente tenuti all'assistenza ai sensi del codice civile, da copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, e , a seconda dei casi, di danni subiti dagli eventi eccezionali ed imprevedibili, dei costi occorrenti all'inserimento nell'ambito scolastico e sociale degli handicappati.

Capo III

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA Art. 22 DELLA LEGGE 30.12.1991 n. 412

- ART. 13 -

E' istituito l'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

L'Albo è aggiornato annualmente entro il 31 Marzo con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

L'Albo è istituito in conformità al 1° comma del presente articolo ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno.

- ART. 14 -

Sull'Albo vanno riportate le seguenti informazioni:

- 1) Indicazione dei soggetti beneficiari con le generalità e il domicilio degli stessi, qualora si tratti di persone fisiche e nel caso di Enti, Associazioni e Comitati, con la specificazione della denominazione e della sede sociale;
- 2) Numero partita I.V.A. od, in assenza, codice fiscale del Presidente dell'Ente, Associazione o Comitato;
- 3) Quantificazione della provvidenza;
- 4) Finalità dell'intervento;
- 5) Estremi della deliberazione di concessione;
- 6) Disposizione di Legge sulla base della quale hanno avuto luogo le erogazioni o, in mancanza, norma regolamentare.

- ART. 15 -

Alla redazione e tenuta dell'Albo ed agli aggiornamenti successivi provvede l'impiegato comunale di qualifica apicale addetto ai servizi contabili sulla base delle risultanze contabili e degli atti deliberativi.

Dell'approvazione dell'Albo è data comunicazione ai cittadini con apposito avviso.

L'Albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità.

Copia dell'Albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno.